

Direttiva concernente la valutazione dei capi sanitari nel quadro della caccia agli ungulati selvatici

del 16 luglio 2016

L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) e l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP)

- considerato che i capi di selvaggina che presentano sintomi di malattia rilevanti dal punto di vista epizootico o della protezione degli animali (in seguito "capi sanitari") rientrano nel campo di applicazione della legislazione veterinaria e venatoria;
- considerato che l'abbattimento dei capi sanitari va considerata una misura atta ad alleviare gli animali dalle sofferenze causate da patologie o da lesioni invalidanti e se del caso a diagnosticare e prevenire la diffusione di malattie infettive constatate durante l'esercizio dell'attività venatoria;
- considerata la necessità di stabilire i criteri per l'attribuzione della categoria di "capo sanitario" in ottemperanza al regolamento sulla caccia (art. 29 cpv. 2 RALCC);
- richiamata la legislazione sulla caccia, sulle epizoozie e sulla protezione degli animali;
- sentiti il Dipartimento per le malattie dei pesci e della selvaggina dell'Università di Berna (Fiwi) e la Federazione cacciatori ticinesi (FCTI),

emanano la seguente Direttiva.

A Definizioni

Rientrano nella categoria di capo sanitario gli animali che, al momento dell'abbattimento rispettivamente all'esame presso i punti di controllo previsti dal regolamento sulla caccia, soddisfano i seguenti criteri:

- a) <u>peso</u> significativamente inferiore rispetto alla media della specie, del sesso e della categoria di età, in quanto possibile indicatore di eventuali patologie croniche e fattore predisponente per malattie e aumentata mortalità.
- b) presenza di <u>patologie</u> rilevanti dal profilo della legislazione sulla protezione degli animali o delle epizoozie.

A1 Requisiti legati al peso

Sono considerati capi sanitari gli animali con i pesi indicati nella tabella seguente:

cervo	maschi di 1.5 anni (fusoni) ≤ 42 kg		
	femmine di 1.5 anni ≤ 36 kg		
	- maschi di almeno 2.5 anni ≤ 60 kg		
	- femmine di almeno 2.5 anni ≤ 50 kg		
capriolo	- maschi e femmine almeno 1.5 anni ≤ 12 kg		
camoscio	- maschi e femmine di 1.5 anni (anzelli) ≤ 10 kg		
	- maschi e femmine di almeno 2.5 anni ≤ 14 kg		



A2 Requisiti legati alla sanità

Sono considerati capi sanitari gli animali che presentano comportamenti, processi patologici o lesioni la cui gravità o estensione è tale da lasciar supporre una compromissione dello stato generale e del benessere dell'animale o che costituiscono un pericolo di diffusione di malattie contagiose.

Nel limite del possibile occorre portare al posto di controllo le interiora o per lo meno gli organi che presentano evidenti alterazioni.

Esempi di osservazioni che indicano la **possibile appartenenza** a questa categoria (elenco non esaustivo; i fatti devono essere evidenti e di notevole rilevanza):

movimento, postura (animale vivo)	 Disturbi comportamentali, come movimento circolatorio, opistotono, atassia, barcollamento, avvicinamento e perdita della naturale diffiden- za, apatia
	 decubito, forte zoppia o postura anomala
aspetto esteriore	 ingrossamenti o tumefazioni sul corpo, alle articolazioni, alla mammella, all'addome, gravi infezioni, eccetera, non dovuti all'attività venatoria scolo oculare, nasale o vaginale
cute, pelo	 alterazioni di notevole entità per ampiezza e profondità, come croste, erosioni, ascessi, pustole, dermatiti ecc.
occhi	 opacità completa della cornea, perforazione della cornea, cecità

B Controllo ufficiale

I controllo viene effettuato secondo lo schema illustrato nell'Allegato 2.

Gli animali abbattuti devono essere presentati regolarmente al posto di controllo previsto dalla regolamentazione sulla caccia.

Al momento della pesatura viene stabilito se si tratta di un capo sanitario per peso (A1).

In base all'esame visivo della carcassa e alle indicazioni del cacciatore, il controllore stabilisce se si tratta di un animale suscettibile di essere considerato un capo sanitario (A2). In caso affermativo, il controllore rileva i dati secondo la *checklist capi sanitari* (Allegato 1). Il selvatico può essere confiscato. In caso di dubbio può essere chiesto un parere all'UVC.

I dati vengono inseriti dal controllore nella banca dati predisposta dall'UVC ("**SelvaSan**") e sono accessibili all'Ufficio del veterinario cantonale e all'Ufficio caccia e pesca.

C Analisi di laboratorio

Gli animali che presentano sintomi sospetti di malattie contagiose devono essere, oltre che registrati nella banca dati SelvaSan, notificati all'Ufficio del veterinario cantonale, il quale decide se sottoporli ad un'analisi di laboratorio presso:

Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin (FIWI)

Dept. Infektionskrankheiten und Pathobiologie Vetsuisse Fakultät, Universität Bern Postfach, Länggass-Str. 122 CH-3001 Bern



L'invio dei campioni al laboratorio di analisi deve avvenire secondo le istruzioni del Fiwi e con modalità concordate tra UVC e UCP.

D Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2016.

PER L'UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE Il Veterinario cantonale:	PER L'UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA Il Capo ufficio:
T. Vanzetti	G. Leoni

Allegati:

- Allegato 1: Checklist capi sanitari
- Allegato 2: diagramma di flusso controllo capi sanitari
- Allegato 3: formulario di prelevamento FIWI



Allegato 1

Checklist capi sanitari

Marca auricolare*			
Nr tessera cacciatore			
THE COSCILIC CACCILITIES			
Specie			
Sesso			
Categoria di età			
Peso eviscerato			
Data e ora uccisione			
Luogo uccisione			
Coordinate			
Evantuali problemi capitar	i o lesioni osservate sull'anii	mala viva	
☐ Comportamento	To lesioni osservate sun ann	ilale vivo	
☐ Decubito, zoppia			
☐ Cecità			
□ Altro			
Eventuali patologie osserv	ate in sede di controllo		
□ Cute			
□ Occhi			
☐ Mucose			
□ Unghielli			
☐ Articolazioni			
☐ Cavità toracica			
☐ Cavità addominale			
□ Organi interni			
□ Altro			
Decisione UCP	Γ		
capo sanitario	□ SI	□ NO	
capo confiscato		□ NO	
Osservazioni			
Luogo e data:			
Il cacciatore:			
Il controllore:			

Allegato 2

